



**Società Cooperativa WeForGreen Sharing**

# **Regolamento sui ristorni**

Assemblea dei Soci del 20/04/2024

## Articolo 1

### (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina la determinazione e le modalità di ripartizione dei ristorni ai soci della Cooperativa, in attuazione dell'articolo 26 dello Statuto.

## Articolo 2

### (Natura del ristorno)

1. Il ristorno è il vantaggio mutualistico riconosciuto al socio cooperatore, allo stesso attribuito in via posticipata e quindi a seguito dell'evidenziazione, nel bilancio di esercizio, di un avanzo di gestione realizzato dalla gestione mutualistica. Il ristorno ha la funzione di restituire parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di servizi effettuati nell'anno precedente.

2. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici. In detto contesto, deve ritenersi che la peculiarità degli scambi mutualistici caratterizzanti la cooperativa siano tale da legittimare il fatto che la quantità dell'apporto di energia alla Cooperativa e le prestazioni di servizi effettuati dalla medesima nell'esercizio di riferimento debbano considerarsi quali parametri in grado di individuare sia gli elementi quantitativi, che quelli qualitativi degli scambi mutualistici.

3. L'istituto del ristorno viene espressamente richiamato da due norme contenute nel Codice civile: l'articolo 2521, rubricato "Atto costitutivo", e l'articolo 2545-sexies, dedicato esclusivamente alla disciplina dei ristorni. La prima norma chiarisce che l'atto costitutivo delle società cooperative deve contenere i criteri per la ripartizione dei ristorni ai soci, criteri che vengono definiti dal primo comma del successivo articolo 2545-sexies, che correla l'attribuzione e la quantificazione del ristorno alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio con la cooperativa.

## Articolo 3

### (Criteri di calcolo del ristorno)

1. Il ristorno viene calcolato come una percentuale della quantità di energia apportata alla Cooperativa da ciascun socio nell'anno precedente, ovvero come una percentuale del prezzo pagato per servizio erogato dalla Cooperativa in considerazione di quanto previsto dall'articolo 6 in merito alle diverse categorie di soci cooperatori.

2. In ogni caso, l'entità della quota da destinare ai ristorni dovrà tener conto della valorizzazione dello scambio mutualistico, avvenuta secondo i criteri sopra indicati, potendosi ridurre e, al limite, annullarsi quanto più quest'ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato.

3. Per i soci il cui rapporto societario si fosse iniziato o concluso in corso d'anno l'ammontare di ristorno spettante sarà riparametrato proporzionalmente al periodo di vigenza del rapporto mutualistico e societario nell'esercizio di riferimento.

4. In caso di contitolarità delle azioni, il ristorno spetta solo al contitolare che ha instaurato i rapporti mutualistici generativi del ristorno. In caso di più contitolari che hanno instaurato rapporti mutualistici generativi del ristorno, il ristorno è attribuito pro quota.

5. Le somme complessive ripartibili a titolo di ristorno non potranno eccedere l'avanzo di gestione riconducibile all'attività svolta nei confronti dei soci, parametro da determinarsi nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti e delle interpretazioni fornite dal Ministero delle Attività Produttive e dall'Agenzia delle Entrate.

## Articolo 4

### (Clauseole di limitazioni all'erogazione del ristorno)

1. Il trattamento dei ristorni – nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale – non spetta ai soci in presenza di una o più delle seguenti fattispecie:

a) qualora la cooperativa si trovi in una situazione da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività, anche eventualmente definita di crisi, insolvenza o sovraindebitamento in base alla normativa vigente, in base a parametri ed indicatori economico-patrimoniali-finanziari, rilevati ed esposti esplicitamente dal consiglio d'amministrazione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio;

b) qualora l'erogazione di ristorni comporti violazioni di accordi e/o obblighi assunti verso terzi, tra i quali gli istituti di credito o altri enti finanziari ("covenants");

c) al verificarsi di eventi di carattere naturale o cause di forza maggiore, o emergenze di tipo sociale, sanitario, politico o geografico, anche verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, di particolare gravità con riflessi nel sistema economico/finanziario di operatività della cooperativa, che portino ad un improvviso cambiamento nell'equilibrio economico-patrimoniale finanziario dell'azienda, e che impongano alla cooperativa, in base a criteri di prudente

gestione imprenditoriale, di non erogare i ristorni, che saranno relazionati esplicitamente dall'organo amministrativo nella apposita sezione prevista dall'art. 2545-sexies Codice civile.

### **Articolo 5**

#### (Modalità di assegnazione del ristorno)

1. Le modalità di erogazione del ristorno ai soci saranno decise dall'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, nelle seguenti forme, esclusive o anche concorrenti:

- a) in forma liquida;
- b) aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 2525 del Codice civile.

2. Nel caso in cui la quota di ristorno erogata in forma di aumento gratuito di cui al comma 1 punto b) sia inferiore al valore nominale dell'azione (o da un suo multiplo), la relativa differenza è accantonata in una apposita riserva fino a che la quota di pertinenza del socio non raggiunga il predetto valore per effetto dei successivi ristorni. Tale quota è destinata a fini di beneficenza o mutualità in caso di perdita della qualità di socio, non concorrendo a formare la quota di liquidazione.

### **Articolo 6**

#### (Diverse categorie di soci)

1. La disciplina del ristorno può differenziarsi a seconda dell'appartenenza del relativo beneficiario ad una delle categorie di soci di cui all'articolo 6 dello Statuto.

2. Ciascuna categoria di soci cui è riconosciuto il diritto di partecipare alla ripartizione dei ristorni può essere regolata con un apposito allegato al presente regolamento. Il regolamento dei ristorni valevole per una specifica categoria di soci deve contenere i requisiti per far parte della relativa categoria e i parametri per calcolare il ristorno da riconoscere agli appartenenti a tale categoria.

### **Articolo 7**

#### (Informativa in assemblea)

1. Secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2545-sexie del Codice civile gli amministratori devono:

- a) riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;
- b) relazionare in merito alla applicazione delle clausole limitative di cui all'art. 4;
- c) relazionare in merito all'articolo 2 comma 2.

### **Articolo 8**

#### (Diritto di esaminare la documentazione relativa al proprio ristorno)

1. Ogni socio, durante il mese successivo all'assegnazione ristorni, può visionare la documentazione, relativa al calcolo del proprio ristorno, tenuta a cura del Consiglio di amministrazione.

### **Articolo 9**

#### (Approvazione del regolamento e decorrenza)

1. Il presente regolamento si applica ai ristorni attribuiti con il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.